

REPUBBLICA ITALIANA



## **Regione Siciliana**

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI  
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali

Servizio 1

Il Dirigente Generale

dipartimento.autonomie.locali@scrtmail.regione.sicilia.it

Prot. n.

13373/51

Palermo li 27 AGO 2019

CIRCOLARE N. 9 del 27 AGO 2019

Oggetto: Art. 4 della legge regionale 5.04.2011, n. 6 – rappresentanza di genere nelle giunte comunali.

Responsabile del procedimento: Antonella Panzeca mail: [apanzeca@regione.sicilia.it](mailto:apanzeca@regione.sicilia.it)  
Tel. 0917074630

Ai Commissari straordinari  
dei Comuni, delle Città Metropolitane e dei  
Liberi Consorzi della Sicilia

Ai Sindaci Metropolitani  
Ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli  
comunali ed ai Consiglieri comunali della  
Sicilia

Ai Presidenti e ai Consiglieri delle Unioni dei  
Comuni della Sicilia

Ai Segretari comunali

LORO SEDI

La legge regionale 26 agosto 1992 n. 7, al comma 4 dell'art. 12, ha previsto che "la giunta è composta in modo da garantire la rappresentanza di entrambi i generi".

Al fine di una corretta applicazione della norma sopra richiamata questo

Dipartimento ha emanato due circolari.

La circolare n. 6 del 12 marzo 2012 ha chiarito che, al fine del corretto adempimento della norma in questione, è sufficiente la presenza di almeno un componente di genere diverso.

La successiva circolare n. 12 del 23 giugno 2017, ha evidenziato che "per i computi di cui alla suddetta l.r. n. 6/2011, deve farsi riferimento quali componenti delle giunte ai soli assessori".

L'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana, al fine di uniformare le modalità applicative della norma in oggetto, ha espresso il parere prot. n. 14686 del 26 giugno 2019, tenendo conto del quadro normativo di riferimento e degli orientamenti giurisprudenziali in materia.

La parità di genere, come evidenziato dal parere, è espressione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione che trova esplicito riconoscimento nel primo comma dell'art. 51 della Carta Costituzionale che dispone che "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge".

Tale principio è ribadito anche dal comma 7 dell'art. 117 della Costituzione, secondo cui "le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive". Tali articoli hanno la finalità di ottenere "un riequilibrio della rappresentanza politica dei due sessi" (cfr. in tal senso Corte Costituzionale sent. 14 gennaio 2010 n. 4).

Il D.lgs. n. 267/2000 stabilisce che "Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna (...) e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia".

Inoltre, l'art. 46, comma 2, del medesimo D. lgs., stabilisce che "il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta (...)."

Infine l'art. 1, comma 137 della L. 7 aprile 2014, n. 56 dispone che "nelle

giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.

Il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 6508 del 24 aprile 2014, si è espresso al riguardo disponendo le modalità applicative, specificando che “in base al principio generale che, nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso annoverare il sindaco, nel quorum richiesto, lo ha espressamente indicato usando la formula <senza computare al tal fine il sindaco> e secondo prevalente giurisprudenza, si è indotti a ritenere che sia legittimo includere nel calcolo degli assessori anche il sindaco, a garanzia della rappresentanza di genere”, in quanto componente della giunta (sentenza Consiglio di Stato n. 3948/2018).


Tale orientamento giurisprudenziale trova conferma nella legislazione nazionale (art. 47 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e in quella regionale (L.R. 16 dicembre 2008 n. 22 art. 1).

L'Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione Siciliana ritiene pertanto, ai fini della rappresentanza di genere nelle giunte comunali, alla luce del quadro normativo e degli orientamenti giurisprudenziali, che debba tenersi conto del Sindaco in quanto componente della Giunta.




Assessore  
Grasso

Il Dirigente Generale  
Margherita Rizza



Il Dirigente del Servizio 1  
Vincenzo Fugaldi



Il Funzionario Direttivo  
Antonella Panzeca



